

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

SI RENDE NOTO

che dal 9 Maggio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35) recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", inerenti il "Cambio di Residenza in tempo reale."

Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, c.1, lett. a), b) e c), del Regolamento anagrafico e precisamente:

1. trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero
2. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza
3. cambiamento di abitazione

attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli del Ministero dell'Interno reperibili nel Link sottostante da inoltrare al Comune con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al d.Lgs 82/2005:

1. Direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe;
2. Per raccomandata, indirizzata al : Comune di Gussola (CR), Piazza Carlo Comaschi n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR);
3. Per fax al n.: 0375/260923;
4. Per via telematica all'indirizzo mail: comune.gussola@unh.net o da posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comune.gussola@pec.regione.lombardia.it;

L'inoltro per via telematica di cui al punto 4 è consentito ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta di Identità elettronica, della Carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentono l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata dal dichiarante
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno **Stato estero**, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di **Stato non appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'**allegato A)**

Il cittadino di **Stato appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'**allegato B)**.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà entro DUE giorni lavorativi successivi a registrare le dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

Successivamente l'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

Se nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata non perverranno comunicazioni circa la mancanza di requisiti per la definizione della pratica, l'iscrizione si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Rimane valida la disposizione di cui all'art. 19, c. 3 del D.P.R. n. 223/1989 secondo la quale, ove nel corso degli accertamenti emergono discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.